


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Loris SCOPEL)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)

Cinzia Tedeschi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. Reg. Pubbl.

(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 5 APR. 2013, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, 5 APR. 2013


Il Responsabile del Procedimento

Elena Naso

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspecificata.

Seren del Grappa, 2.1. APR. 2013

Il Responsabile del Procedimento



[Signature]

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI


Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)

Cinzia Tedeschi



Comune di Seren del Grappa
PROVINCIA di BELLUNO

**PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 DEL 27.03.2013

ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).**

Oggi **VENTISETTE MARZO** duemila**TREDICI** dalle ore **20,30** circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

			Presenti
1) SCOPEL Loris	Sindaco	1)	SI
2) MORNICO Klaus	Consigliere	2)	SI
3) BASSANI Tiziano	"	3)	SI
4) BOF Giovanni Danilo	"	4)	SI
5) SCOPEL Dario	"	5)	SI
6) GESIOT Guglielmo	"	6)	SI
7) SCOPEL Livio	"	7)	SI
8) SCOPEL Ester	"	8)	SI
9) CECCATO Giovanni	"	9)	SI
10) DE NATO Luciano	"	10)	SI
11) PAULETTI Diego	"	11)	SI
12) RECH Chiara	"	12)	SI
13) DECET Alfio	"	13)	SI

Presenti n. 13

Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Cinzia Tedeschi - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.



Comune di Seren del Grappa
PROVINCIA di BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 19 MARZO 2013

ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL SINDACO

RICHIAMATO :

- l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, così come modificato dall'art. 1 comma 387 della legge 24.12.2012 n. 228;
- l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, il quale dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

TENUTO CONTO:

che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

che si rende, pertanto, necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione del nuovo tributo nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.....”*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Servizio associato tributi, **allegato A)** alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento.

RICHIAMATA, la deliberazione Consiliare n. 3 del 07.03.2011 ad oggetto "Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana. Approvazione", con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in seguito alla riorganizzazione del servizio, con decorrenza 1 gennaio 2011.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione Consiliare n. 53 del 27.12.2012 ad oggetto "Approvazione convenzione tra i Comuni di Arsiè, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa e la Comunità Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato da successive disposizioni di legge, **Allegato B).**

PROPONE l'adozione del seguente provvedimento

1. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) che, allegato A) alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale.

18 03 13 11:31 Olivotto

0437949032

P. 1

ALLEGATO B)
COPIA

Giuseppe Olivotto

Belluno - Via F. Ostilio, 10


Revisore legale

n. tel. e fax 0437 949032

cellulare: n. 340 348 8968 dalle ore 9-13

e-mail: olivottobl@hotmail.com

c.f. LYT GPP 35R20 F3725



Oggetto: parere sulla proposta deliberazione di Consiglio relativa a: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi".

Al Signor Sindaco del Comune di

Seren del Grappa

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000, integrato dall'art. 3 della legge n. 213/2012, viene espresso parere favorevole sulla proposta deliberazione di Consiglio in oggetto, per le seguenti considerazioni:

- rilevato che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 214/2011, e successive integrazioni, viene disciplinato a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione di tutti i prelievi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale e sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- accertato che, anche al fine di disciplinare compiutamente il nuovo tributo, viene proposta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un regolamento, come previsto dalla legge n. 214/2011, per l'applicazione del tributo, per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, per la disciplina delle riduzioni tariffarie e di eventuali esenzioni, per l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
- rilevato che la deliberazione consiliare n. 53 del 27/12/2012 riguarda la: "Approvazione convenzione tra i Comuni di Arsiè, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa e la Comunità Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- dato atto che il proposto regolamento accoglie disposizioni appropriate riguardanti il tributo in oggetto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni legislative;
- ciò premesso, viene confermato

parere favorevole

sulla proposta deliberazione consiliare del Comune di Seren del Grappa riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi" con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

18 marzo 2013


Giuseppe Olivotto - revisore
Fis. Giuseppe Olivotto
Partita IVA n. 01915060306
Belluno - Via F. Ostilio, 10

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n.	descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Case di cura e riposo
7	Uffici, agenzie, studi professionali
8	Banche ed istituti di credito
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
13	Attività industriali con capannoni di produzione
14	Attività artigianali di produzione beni specifici
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
18	Plurilicenze alimentari e/o miste
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
20	Discoteche, night club

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2013;
3. Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione, annualmente, con specifica deliberazione.
5. Di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Ministero delle Finanze secondo le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del DL 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e dalle indicazioni fornite dal Ministero dell' Economia e delle Finanze con nota Prot. 5343/2012 datata 06.04.2012, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



IL SINDACO
(Loris SCOPEL)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 19.03.2013 AD OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).**

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio associato tributi Cristian DE MOLINER

- in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio economico finanziario Maria Grazia DECET

Seren del Grappa, 19.03.2013

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di accertato rifiuto del contribuente al ritiro del bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato è prevista la sanzione di € 20,00.

**Art. 31
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente, articolo 28 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 33
NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

**Art. 34
NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.



Comune di **Seren del Grappa**

Provincia di Belluno

Allegato A)

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 29
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 30
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>
Art. 3 -	<i>Raccolta del rifiuto secco indifferenziato</i>
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>
Art. 5 -	<i>Presupposto</i>
Art. 6 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i>
Art. 9 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 10 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 11 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 12 -	<i>Applicazione della tariffa</i>
Art. 13 -	<i>Piano finanziario</i>
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 15 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 16 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 17 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 18 -	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 19 -	<i>Riduzioni ed esenzioni tariffarie</i>
Art. 20 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 21 -	<i>Componente servizi del tributo</i>
Art. 22 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 23 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 24 -	<i>Riscossione</i>
Art. 25 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 26 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 27 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 28 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 29 -	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 30 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 31 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 32 -	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 33 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 34 -	<i>Norme transitorie e finali</i>
All. 1	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

- Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs. 504/92.

Art. 25 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26 IMPORTI MINIMI

- Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 21 e del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 10,00=.
- Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, con le modalità previste dalla normativa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate le cui scadenze sono fissate annualmente dal Comune. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) nel Comune di *Seren del Grappa*, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di *Seren del Grappa* è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, salvo diverse disposizioni di legge, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. I rifiuti urbani e assimilati sono definiti dal "regolamento comunale per la disciplina dei servizi e gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati".

Art. 3

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo contenitore, consegnato dal Comune, a ciascuna utenza. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta porta a porta gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio a calotta, qualora istituito, previo ritiro della chiave elettronica identificativa dell'utenza.
2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del contenitore presso gli uffici comunali. Fanno eccezione le utenze situate nelle aree per le quali il Comune non ha previsto la raccolta dei rifiuti con il sistema del contenitore del secco.
3. Nel caso in cui l'utente chieda l'assegnazione di un contenitore o la sostituzione di quello già in uso, sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale valutare la congruenza della volumetria del bidoncino da assegnare o sostituire in relazione alla tipologia di utenza.

Art. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.



Art. 5
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni sono soggetti alla sola parte fissa del tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20 %.

Art. 20
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 21.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21
COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione, fissata annualmente in sede di determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, comma 13, della legge n. 201/2011.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino al massimo di legge, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato all'importo del tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 18

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **20 %** della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nella seguente ipotesi:
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
 - Il tributo relativo alle utenze non domestiche, qualora non venga iniziata l'attività od essa venga a cessare, ed i locali, pur mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, è dovuto solo nella misura corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa stabilita per ciascuna categoria.
 - Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 - Nel caso di concorrenza di più presupposti per i quali è prevista l'applicazione di riduzioni tariffarie verrà applicata una sola di esse, la più vantaggiosa per il contribuente.
 - Sono escluse dall'applicazione del tributo :
 - le aree destinate a verde;
 - le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di civili abitazioni;
 - gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle Chiese;
 - i locali adibiti ad uffici Comunali, servizi ed uffici comunali gestiti in forma diretta con le relative aree;
 - le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta Comunale con specifico atto.

3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Le utenze non domestiche inserite nelle classi tariffarie n. 15, 16, 17, 18 e 19 hanno diritto al rimborso o sgravio del **20%** della parte variabile iscritta a ruolo nel caso in cui dimostrino che parte dei propri rifiuti assimilati agli urbani è stata avviata ad attività di riciclaggio o smaltita, comunque, mediante ditte specializzate non utilizzando il servizio comunale.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 per quanto compatibili con il sistema di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani adottato dal Comune.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 12
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento ai componenti del nucleo familiare risultanti al 30 giugno dell'anno di imposizione per quote individuali decrescenti. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto.

La parte variabile comprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, il tributo verrà applicato considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.

Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc.), il tributo è dovuto per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.

- 2 Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare.

Tale importo ricomprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

- 3 Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile.

La parte variabile della tariffa può ricomprendere, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale eventuale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni, con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

- 4 Per tutte le utenze, ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco, eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile del tributo, è dovuta una quota aggiuntiva stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.

- 5 La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino o dei conferimenti della calotta, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà riscossa contestualmente al tributo relativo all'anno successivo.

Art. 13
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche (allegato 1), ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 2 Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 15
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione (o il possesso) ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se l'occupazione (o il possesso) si è protratta per almeno quindici giorni.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.
4. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.
5. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo contenitore per la raccolta del rifiuto secco, per motivi anche non imputabili all'utente, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo in caso di sola sostituzione del microchip.

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%** della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a **400** metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. Il tributo è comunque applicato per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.